

Mercoledì 3 ottobre 2001

**TESTI APPROVATI****1. Europol: lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento \*** (Procedura senza relazione)

C5-0360/2001

**Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione della decisione del Consiglio che modifica la decisione del 29 aprile 1999 che estende il mandato di Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento (10528/2001 – C5-0360/2001 – 2001/0822(CNS))**

(Procedura di consultazione)

L'iniziativa è approvata.

---

**2. Tutela contro la falsificazione in vista dell'introduzione dell'euro \*** (Procedura senza relazione)

C5-0361/2001

**Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (10527/2001 – C5-0361/2001 – 2001/0823(CNS))**

(Procedura di consultazione)

L'iniziativa è approvata.

---

**3. Veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere \*\*\*III**

A5-0312/2001

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (C5-0278/2001 – 1997/0176(COD))**

(Procedura di codecisione: terza lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0278/2001),
- vista la sua posizione in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 276 <sup>(2)</sup>),
- vista la sua posizione in seconda lettura <sup>(3)</sup> sulla posizione comune del Consiglio <sup>(4)</sup>,

---

<sup>(1)</sup> GU C 379 del 7.12.1998, pag. 80.

<sup>(2)</sup> GU C 17 del 20.1.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 124.

<sup>(4)</sup> GU C 370 del 22.12.2000, pag. 1.

**Mercoledì 3 ottobre 2001**

- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2001) 217 — C5-0168/2001),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
  - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
  - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0312/2001),
1. approva il progetto comune;
  2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
  3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
  4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

**4. Determinazione e gestione del rumore ambientale \*\*\*II****A5-0296/2001****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (6660/1/2001 — C5-0245/2001 — 2000/0194(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (6660/1/2001 — C5-0245/2001),
  - vista la sua posizione in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 468 <sup>(2)</sup>),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0296/2001),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO
 

---

Emendamento 3  
*Considerando 4 bis (nuovo)*

***(4 bis) A integrazione della presente direttiva quadro, la Commissione dovrebbe proporre direttive particolari che fissano norme di qualità e vincolano gli Stati membri ad attenersi. Tali direttive particolari dovrebbero riguardare tutte le sorgenti di rumore.***

<sup>(1)</sup> GU C 232 del 17.8.2001, pag. 305.

<sup>(2)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 251.